



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 127 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 9 novembre 2021.

OGGETTO: In merito al riconoscimento del ruolo svolto dalle farmacie rurali ed all'ulteriore consolidamento delle loro attività e dei servizi offerti.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- le farmacie rurali sono riconosciute dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), che le differenzia da quelle urbane mettendo come discriminante il numero di 5 mila abitanti nel comune di insediamento;
- al fine di sostenere le attività di tali farmacie viene previsto, inoltre, che quelle ubicate in località con meno di 3 mila abitanti abbiano diritto ad una specifica "indennità di residenza";
- le farmacie rurali, situate nei piccoli comuni, nei centri rurali, montani e nelle isole minori, dove la farmacia rappresenta spesso l'unico presidio sanitario rimasto al servizio delle comunità, costituiscono un punto di riferimento essenziale per la popolazione di tali aree.

Tenuto conto:

- del quadro normativo nazionale che disciplina in generale le procedure per la costituzione delle farmacie, ovvero:
 - a) la legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
 - b) la legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);
 - c) la legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.);
 - d) la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica).
- che tale quadro definisce a livello nazionale le procedure che, anche per fini di omogeneità, devono essere rispettate dalle farmacie su tutto il territorio nazionale.

***Preso atto che:

- la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), ed in particolare gli articoli 13 e seguenti disciplinano le funzioni in materia farmaceutica, trattando anche alcuni aspetti inerenti alle farmacie rurali contenuti, nello specifico, nella lettera b), comma 1, dell'articolo 14 o nelle lettere f) ed e) dell'articolo 15;
- il procedimento necessario per l'apertura di una farmacia in Toscana risulta, pertanto, disciplinato dalle leggi nazionali soprarichiamate e dalla predetta legge regionale.

Ricordato che:

- secondo i dati diffusi nel recente dossier "La Farmacia italiana 2020 -2021" (Federfarma), in Italia operano oltre 6.700 farmacie rurali, cioè farmacie situate in comuni o centri abitati con meno di 5 mila abitanti, che assistono una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti. Un terzo delle farmacie esistenti, quindi, opera in piccoli comuni;
- di queste 6.700, ben 4.200 sono farmacie rurali sussidiate, cioè farmacie situate in località con meno di 3 mila abitanti, che servono complessivamente oltre 5 milioni di persone e che, per la loro funzione di presidio sanitario, unico ed indispensabile, sul territorio e per il fatto di operare in zone disagiate e con bacini di utenza ridotti, ricevono un sussidio dalle regioni (di entità variabile a seconda delle disposizioni varate a livello regionale);
- delle farmacie rurali sussidiate, 2 mila operano in centri con meno di 1.500 abitanti e servono quasi 2 milioni di persone, in gran parte anziani.

Tenuto conto che la legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione), all'articolo 6, dispone l'intervento finanziario della Regione a favore delle farmacie disagiate prevedendo, per ogni anno solare, un contributo economico al fine di garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica sull'intero territorio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 aprile 2021, n. 414, con la quale la Regione Toscana ha approvato, per l'anno 2021, requisiti, criteri e modalità per l'ottenimento del contributo a favore delle farmacie disagiate ubicate nel territorio regionale destinando, di conseguenza, 650 mila euro per l'annualità in corso;

Preso atto che proprio grazie alla capillarità ed all'informatizzazione della rete delle farmacie, nella fase emergenziale della pandemia è stato possibile introdurre alcune novità rilevanti volte ad agevolare i cittadini, riducendone in misura significativa gli spostamenti, tra le quali è utile ricordare la dematerializzazione delle ricette o il trasferimento alla dispensazione in farmacia di medicinali precedentemente erogati direttamente dalle strutture sanitarie pubbliche;

Considerato che le farmacie rurali operano all'interno di piccole comunità, spesso caratterizzate da popolazione residente anziana e da un progressivo processo di spopolamento, che vivono la condizione di lontananza dai centri più grandi dove sono concentrati i servizi;

Rilevato che a livello nazionale, il SUNIFAR, cioè il sindacato che, all'interno di Federfarma, rappresenta le farmacie rurali, ha avviato un'attività di sensibilizzazione su alcune questioni centrali:

- 1) la necessità di garantire alle persone che vivono nei piccoli centri la possibilità di ottenere tutti i medicinali di cui hanno bisogno nelle farmacie dei loro paesi;
- 2) il fatto che la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale avvenuta negli scorsi anni in molte aree del Paese ha spesso privato, nelle aree marginali, la popolazione residente di punti di riferimento sanitari, importanti anche per le stesse farmacie;
- 3) la richiesta di poter supportare le farmacie dei piccoli centri e, in parallelo, la relativa popolazione sulla possibilità di usufruire di prestazioni di telemedicina, come elettrocardiogrammi, holter pressori e cardiaci, spirometrie, refertati a distanza da centri specialistici, quale importante opportunità per i residenti nelle zone lontane dai presidi sanitari pubblici, perché permette loro di tenere sotto controllo il proprio stato di salute, in modo agevole, regolare e sicuro;
- 4) anche in relazione al punto precedente, permane la necessità di superare il digital divide in modo da usufruire di una connessione ad internet adeguata e stabile, anche in grado di supportare eventuali servizi avanzati di telemedicina.

Preso atto che, da più parti, viene, inoltre, sollevata la necessità di valutare l'introduzione di alcune semplificazioni per l'avvio e l'esercizio di tali attività, come ad esempio quelle per procedere all'apertura di tali esercizi;

Ritenuto che le predette semplificazioni appaiono oggi ancora più essenziali in quanto molto spesso l'assenza di un presidio attivo sul territorio è diretta conseguenza di un iter procedurale complesso, non differenziato per tipologia di farmacia o per la diversa realtà territoriale nella quale queste sono chiamate ad operare, che produce un disincentivo all'apertura delle farmacie rurali, nonostante gli aiuti garantiti dalla normativa vigente, che intervengono soltanto ad attività già avviata;

Evidenziato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), redatto dal Governo e trasmesso ufficialmente il 30 aprile u.s. alla Commissione europea, all'interno della Strategia nazionale per le aree interne prevede "Il consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri con meno di 3.000 abitanti" al fine di "renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione di queste aree marginalizzate";

Ritenuto che:

- il consolidamento del ruolo e dei servizi offerti dalle farmacie rurali rientra all'interno delle azioni necessarie per il rilancio e la valorizzazione delle aree interne, per il quale sono attese risorse anche dal citato PNRR, al fine di assicurare alle famiglie, agli anziani ed a tutti coloro che vivono nelle zone rurali, montane, insulari della Toscana, una qualità della vita adeguata;

- è opportuno, pertanto, perseguire l'obiettivo del PNRR, ovvero quello di potenziare la funzione delle farmacie, con particolare riferimento a quelle rurali, anche al fine di rafforzarne il ruolo di erogatori di servizi sanitari:
 - i. partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare;
 - ii. fornendo prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche;
 - iii. erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale;
 - iv. monitorando pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico.

Impegna
la Giunta regionale

- ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento, valutando al contempo le dirette possibilità di azione a livello regionale, affinché si possano promuovere azioni di semplificazione per l'avvio di tali attività, tenendo conto della diversa realtà territoriale nella quale queste sono chiamate ad operare, incentivando così l'apertura di tale tipologia di farmacie laddove non ancora presenti;
- a continuare nel sostegno alle farmacie rurali, anche nella fase post emergenza da COVID-19, affinché venga, con sempre maggiore efficacia, riconosciuto e consolidato il determinante ruolo che tali farmacie assumono per la popolazione di riferimento, quali presidi centrali della vita delle comunità dei piccoli comuni, delle aree interne, rurali, montane e delle isole minori della Toscana;
- a porre la massima attenzione nell'attuazione delle Strategie nazionali per le aree interne contenute nel PNRR, affinché vengano erogate adeguate risorse destinate a rafforzare il ruolo e la funzione delle farmacie rurali, rendendole strutture sempre più in grado di erogare servizi sanitari territoriali alle popolazioni di riferimento;

Si impegna

- ad audire, all'interno della Commissione consiliare competente, da convocarsi anche congiuntamente con la Commissione istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, i rappresentanti della categoria in oggetto, al fine di acquisire un quadro definito sulle farmacie rurali presenti in Toscana, nell'ottica di favorire un loro consolidamento all'interno del sistema sanitario regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Marco Casucci